



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 25/06/2019

FATTO

Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2019 i ricorrenti esponevano di aver stipulato un mutuo, in qualità di mutuatario e di fideiussore, con l'intermediario X, con addebito della rata sul conto corrente. Nel 2018 ricevevano da parte dell'intermediario la richiesta del pagamento della somma di 6.531,35 euro, per mancato versamento delle rate tra il 2015 e il 2018. A fronte della richiesta di chiarimenti, inviata con reclamo del 16 luglio 2018, l'intermediario X rispondeva imputando il mancato addebito delle rate sul conto corrente ad un errore tecnico nella gestione del flusso degli addebiti, ma rispondeva negativamente alla richiesta dei ricorrenti di dilazionare il debito, rinegoziando il mutuo. In data 16 ottobre 2018 i ricorrenti, tramite legale di fiducia, presentavano un ulteriore reclamo, lamentando il fatto che il persistere dell'esposizione debitoria aveva determinato una segnalazione in Crif.

A seguito di negativo riscontro, i ricorrenti presentavano ricorso convenendo innanzi a quest'Arbitro l'intermediario Y, appartenente al medesimo gruppo dell'intermediario X, chiedendo il risarcimento del danno subito, o, in subordine di "trovare una soluzione per rinegoziare il debito".

L'intermediario Y non presentava controdeduzioni, restando assente nel procedimento.

DIRITTO

La domanda ha ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni, richiesti dai ricorrenti in qualità di mutuatario e fideiussore di un contratto di mutuo stipulato con l'intermediario X, asseritamente subiti in conseguenza di una segnalazione in Crif conseguente al mancato addebito delle rate del mutuo sul conto corrente tra il 2015 e il 2018, dovuto ad un errore tecnico nella gestione dei flussi di addebito, che ha determinato un debito dei ricorrenti verso il mutuante per 6.531,35 euro. In subordine i ricorrenti chiedono di poter rinegoziare il debito con l'intermediario.

La domanda, nei termini in cui è formulata, non può tuttavia trovare accoglimento.

Rileva anzitutto il Collegio come dalla documentazione in atti appaia evidente il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario Y, convenuto in giudizio, il quale, pur appartenendo al medesimo gruppo bancario, non coincide con il soggetto al quale è stato indirizzato il preventivo reclamo e che al reclamo ha dato riscontro. E, se la giurisprudenza dei Collegi ABF è costante nell'affermare il difetto di legittimazione passiva della capogruppo per i contratti stipulati dalle controllate (cfr. *ex multis* le decisioni ABF, collegio di Napoli, n. 5908/2018 e Collegio di Bologna n. 20242/2018), a maggior ragione tale difetto di legittimazione deve essere affermato in un caso come quello in oggetto, nel quale, presentato il reclamo nei confronti della holding, il ricorso sia stato erroneamente indirizzato ad altra società del gruppo.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, già di per sé decisiva nel determinare il rigetto del ricorso, le domande dei ricorrenti non possono trovare accoglimento nel merito.

Rileva infatti il Collegio che i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso il prodromico reclamo, unitamente al riscontro dell'intermediario, mentre nulla viene versato in atti né in merito al supposto errore tecnico nel quale l'intermediario creditore sarebbe incorso nella gestione del flusso di addebito delle rate del mutuo, né in merito alle segnalazioni presso le banche dati creditizie, rendendo nei fatti impossibile a questo Collegio ogni verifica in merito alle loro caratteristiche, alla loro data di inserimento, al rispetto dei presupposti per la loro effettuazione o alla loro attuale permanenza.

Detto in altri termini, non essendovi evidenza alcuna della segnalazione del nominativo dei ricorrenti nei sistemi di informazione creditizia, la richiesta risarcitoria non appare né giustificata, né esattamente individuabile sulla base della documentazione fornita, con la conseguenza che (stante l'impossibilità per questo Collegio di svolgere attività di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati : cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisioni nn. 7892/2018 e 5230/17; Collegio di Napoli, decisioni nn. 1296/17, n. 6836/15 e n. 6767/15; Collegio di Roma, decisione n. 522/15; Collegio di Milano, decisioni n. 1897/14 e n. 4404/15) deve ritenersi che, nel caso di specie, parte ricorrente non abbia assolto l'onere della prova dei fatti (costitutivi) rilevanti e controversi posti alla base della sua domanda e che conseguentemente il ricorso non possa trovare accoglimento (sull'applicazione della regola posta dall'art. 2697 c.c. nel procedimento innanzi all'ABF cfr., da ultimo, la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 7716/2017, ove si legge: *"Quanto poi alla prova dei fatti rilevanti (e specificamente contestati), deve convenirsi che poiché l'Arbitro bancario deve decidere secondo diritto [...], e quindi anche in base alla regola di giudizio sancita nell'art.2697 c.c., il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l'interesse a dimostrarlo"*).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI